



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE

CAP 34144 - Via B. D'Alviano 15/1
tel. 040.3789.911

PEC: com.trieste@cert.vigilfuoco.it
E-mail: comando.trieste@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
tel. 040.3789.915

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

- A Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Trieste
Ordine dei Chimici della Provincia di Trieste
Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Trieste
Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Trieste
Ordine dei Periti Industriali e dei P.I.L. della Provincia di Trieste
Collegio degli Agrotecnici e degli A.L. della Provincia di Trieste
Collegio dei Periti Agrari e dei P.A.L. della Provincia di Trieste
- p.c. Regione Autonoma F.V.G.
Comuni della Provincia di Trieste
A.I.A.C. sede provinciale di Trieste
A.T.E.R. di Trieste

OGGETTO: Art. 5 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Si evidenzia che l'art. 5 del D.P.R. 151/2011 prevede che, ogni cinque anni dalla data di presentazione della SCIA, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del citato D.P.R. è tenuto ad inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio; per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, ove non siano presenti anche le altre attività dell'allegato I con cadenza quinquennale, la cadenza è elevata a dieci anni.

La presentazione dell'attestazione di rinnovo oltre tali termini di legge potrebbe sottintendere un esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art.5 del D.P.R. 151/2011 configurando una violazione di rilevanza penale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 139 del 08.03.2006.

Si rammenta, pertanto, che le istanze di Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, da presentare secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.M. 07.08.2012, devono essere presentate entro i cinque anni dalla data di presentazione della S.C.I.A. o dalla data di presentazione del precedente rinnovo (entro i dieci anni nei casi sopra indicati).

Si chiede di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Il Comandante Provinciale
(LUONGO)